

Ordinanza sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari

172.311

del 12 dicembre 1996 (Stato il 28 gennaio 1997)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 17 capoverso 4 dell'ordinanza del 3 giugno 1996¹⁾ sulle commissioni,
ordina:

Art. 1 Definizione

Ai sensi della presente ordinanza è membro di una commissione chi partecipa alle sedute come membro o, su convocazione, come membro supplente.

Art. 2 Diaria

¹ Per le loro attività in seno alle commissioni i membri delle commissioni hanno diritto a una diaria.

² Di regola la diaria è di:

- a. per le commissioni consultive fr. 100 a fr. 150;
- b. per le commissioni con potere decisionale fr. 100 a fr. 200.

³ Se un membro di una commissione è impegnato meno di quattro ore nel luogo di domicilio o nell'agglomerato in cui questo si trova, viene pagata la metà della diaria. La diaria intera può essere pagata quando la preparazione della seduta esige un tempo maggiore o se, dopo la seduta, è previsto un pasto principale in comune.

⁴ Al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l'indomani viene pagata, per il giorno di viaggio, una mezza diaria.

Art. 3 Competenze

¹ La Cancelleria federale, i dipartimenti e il Consiglio dei PF stabiliscono le diarie fino a 200 franchi e iscrivono nel preventivo i relativi mezzi finanziari necessari.

² Le diarie superiori a 200 franchi o quelle da corrispondere ai giudici delle commissioni di ricorso e di arbitrato che esercitano la funzione a titolo accessorio sono stabilite dalla Cancelleria federale, dai dipartimenti e dal Consiglio dei PF d'intesa con l'Ufficio federale del personale.

³ Per le persone che esercitano una professione indipendente o per cui il lavoro di commissione comporta particolari oneri, segnatamente se implica preparativi organizzativi per la cura di bambini o di parenti bisognosi di assistenza, la Cancelleria

RU 1997 167

¹⁾ RS 172.31

federale, i dipartimenti e il Consiglio dei PF possono stabilire una diaria più elevata, che non superi però il doppio dell'importo normale. In questi limiti l'accordo con l'Ufficio federale del personale è presunto.

Art. 4 Indennità per il presidente

- ¹ Il presidente riceve le stesse diarie e indennità dei membri e dei membri supplenti.
- ² Oltre alla diaria, la Cancelleria federale, i dipartimenti e il Consiglio dei PF possono pagare al presidente un'indennità annua. L'indennità convenuta deve essere approvata dall'Ufficio federale del personale.

Art. 5 Indennità per studio di atti, rapporti e relazioni

- ¹ Al membro che, fuori delle sedute e dei sopralluoghi, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni può essere pagata una diaria supplementare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2.
- ² Il presidente della commissione stabilisce, d'intesa con la Cancelleria federale, il dipartimento competente o il Consiglio dei PF, il diritto alla diaria supplementare di cui al capoverso 1.

Art. 6 Rifusione di spese

- ¹ Il presidente della commissione e i membri hanno diritto alla rifusione delle seguenti spese di viaggio:
 - a. per le spese di viaggio viene pagato il prezzo del biglietto di 1^a classe. Chi viaggia per scopi militari ha diritto al rimborso della metà delle spese di viaggio. Il servizio competente può rimborsare il prezzo dell'abbonamento a metà prezzo, a condizione che in tal modo le spese di viaggio sopportate dalla Confederazione siano complessivamente più economiche;
 - b. se dal luogo di domicilio, rispettivamente da quello di lavoro di un membro della commissione al luogo della seduta non fosse disponibile alcun mezzo di trasporto pubblico viene pagata, per l'uso del veicolo a motore, un'indennità conformemente alle direttive del Dipartimento federale delle finanze sull'utilizzazione di veicoli a motore privati per esigenze di servizio;
 - c. nel caso di viaggi all'estero è pagata la diaria abituale. Quale rifusione delle spese vengono pagate le stesse indennità previste per gli agenti della Confederazione;
 - d. le spese di viaggi in aereo vengono assunte solo in via eccezionale e in casi motivati; è necessario il previo accordo della Cancelleria federale, dei dipartimenti o del Consiglio dei PF.
- ² Le spese dei pasti e dei pernottamenti vengono indennizzate secondo le disposizioni previste per gli agenti della Confederazione.

Art. 7 Membri di una commissione al servizio della Confederazione

- ¹ I membri di una commissione al servizio della Confederazione come funzionari, impiegati oppure in virtù di un altro rapporto non hanno nessun diritto a diarie. D'intesa con la Cancelleria federale, il dipartimento competente o il Consiglio dei

PF, possono essere fatte eccezioni se la qualità di membro di una commissione non ha rapporto alcuno con la posizione dell'agente federale.

² Le indennità per viaggi di servizio, pasti e pernottamenti sono determinate secondo le pertinenti prescrizioni di servizio. I viaggi di agenti della Confederazione con commissioni possono, in virtù di tali prescrizioni, essere parificati ai viaggi effettuati con superiori, qualora causino spese maggiori.

³ Ai professori dei PF, ai quali è stato chiesto di collaborare come membri di commissioni, sono applicabili le disposizioni in materia di diarie e indennità di viaggio pagate ai membri che non sono al servizio della Confederazione.

Art. 8 Esclusione di doppie indennità

La diaria e le indennità di viaggio non possono essere percepite più volte per lo stesso giorno, anche se sono stati prestati compiti diversi oppure da conteggiare separatamente.

Art. 9 Malattie e infortuni

Il membro di una commissione che si ammala o si infortuna durante l'esercizio della sua attività è assicurato ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni¹⁾, anche se non sussiste alcun rapporto d'impiego con la Confederazione. In caso di infortunio non professionale, la copertura assicurativa è garantita unicamente se il tempo lavorativo raggiunge mediamente almeno le 12 ore settimanali.

Art. 10 Resoconto

Ai fini di coordinamento e di informazione delle istanze politiche, la Cancelleria federale, i dipartimenti e il Consiglio dei PF presentano annualmente all'Ufficio federale del personale una sintesi che fornisca ragguagli sulle commissioni istituite e sull'ammontare delle diarie e delle indennità.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

¹⁾ RS 832.20

